



**SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO**  
*Divisione Vigilanza Distribuzione I*

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso il sito internet direzione.assicurazioneroma.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) in data *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* direzione.assicurazioneroma.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e possiede la stessa veste grafica e il medesimo contenuto di rc.assicurazioneroma.it e rca.assicurazioneroma.it, domini per i quali è stato emanato l'Ordine di cessazione prot. n. 0186760/26 perché offrivano abusivamente servizi assicurativi;
- c) il sito direzione.assicurazioneroma.it riporta: il riferimento a "*omissis*", non presente nel RUI; il nominativo e il numero di iscrizione associato nel RUI al collaboratore *omissis*; l'indirizzo di posta elettronica *omissis*, che risultava presente anche sul sito rc.assicurazioneroma.it; un numero di telefonia mobile;
- d) il sito *internet* direzione.assicurazioneroma.it non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- e) a fronte di richiesta trasmessa dall'IVASS con nota *omissis*, soggetto iscritto nel RUI *omissis*, indicato nel *footer* del sito direzione.assicurazioneroma.it, nelle date *omissis*, aveva disconosciuto la titolarità di rca.assicurazioneroma.it e di rc.assicurazioneroma.it, affermando di non possedere alcun dominio *internet omissis*;
- f) in data *omissis*, l'IVASS aveva trasmesso all'indirizzo di posta elettronica ordinaria *omissis* presente su rc.assicurazioneroma.it e anche sul sito direzione.assicurazioneroma.it, una

richiesta di informazioni in merito all'utilizzo e alla titolarità del dominio a cui non aveva fatto seguito alcuna risposta;

- g) dalla consultazione del portale *whois.domaintools.com* è emerso, analogamente a quanto rilevato per *rca.assicurazioneroma.it* e *rc.assicurazioneroma.it*, che il dominio *assicurazioneroma.it*, di cui *direzione.assicurazioneroma.it* costituisce un ulteriore sottodominio, è stato registrato in internet il 25/10/2025 e aggiornato il 30/06/2026; è stata inoltre individuata in *Tucows.com* Co la società che ha fornito i domini *internet* (*Registrar*), mentre il soggetto che lo ha registrato (*Registrant*) è risultato indicato in *omissis* corrispondente al soggetto che ha comunicato di non essere titolare di alcun sito internet *omissis* ;
- h) con nota *omissis* , l'IVASS aveva richiesto al *Registrar* informazioni sui siti *internet* *rca.assicurazioneroma.it* e *rc.assicurazioneroma.it* e sui relativi intestatari dei domini, chiedendo di fornire risposta entro 3 (tre) giorni a cui non aveva fatto seguito alcuna risposta;
- i) il sito *internet* *direzione.assicurazioneroma.it* non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e, alla data odierna, risulta ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* *direzione.assicurazioneroma.it* non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

#### SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* [direzione.assicurazioneroma.it](http://direzione.assicurazioneroma.it).

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da  
MADDALENA RABITTI